

REGOLAMENTO A.V.O. REGIONE CALABRIA

Art. 1 – Il volontario che previo avviso lascia temporaneamente il servizio in Ospedale, Case di Riposo, R.S.A., A.D.I. per motivi giustificati (famiglia-salute-lavoro) non perde alcun diritto circa il suo stato di socio Avo a condizione che lo stesso abbia pagato la quota associativa come da Statuto. Resta inteso che la valutazione della giustificazione dovrà essere fatta dal Presidente e che in ogni caso il volontario non potrà superare un anno di assenza senza interruzione.

Art. 2 – A differenza di quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento colui-ei che si assenta dal servizio per un periodo prolungato (oltre consecutivi mesi tre) senza comunicazioni dovrà ripetere il corso di formazione, come dovrà ripeterlo nel caso in cui superasse un anno di assenza anche se giustificata.

Art. 3 – E' fatto obbligo ad ogni Avo la tenuta di un registro dei soci il quale, dopo essere stato vidimato in ogni pagina dal Segretario Comunale o chi per esso, dovrà essere aggiornato simultaneamente all'ingresso di nuovi volontari (anche tirocinanti), come dovrà essere aggiornato circa le dimissioni e le sospensioni di cui all'art. 1.

Art. 4 – Il volontario che durante il servizio abbia avuto comportamenti scorretti nei confronti del personale ospedaliero, dei malati e loro familiari, dei colleghi soci, dovrà essere sospeso immediatamente dal Presidente a scopo cautelativo e rinviato poi al Consiglio dei Probiviri per le decisioni definitive come da Statuto.

Art. 5 – I corsi di formazione sono obbligatori e devono essere programmati almeno una volta all'anno non escludendo la possibilità di corsi straordinari. Potranno essere svolti in n. 5 incontri di due ore ciascuno o n. 10 incontri di un'ora ciascuno sempre a discrezione del Presidente trattando dieci argomenti diversi di cui sette a piacere e tre dovranno obbligatoriamente prevedere: l'igiene, lo statuto e la deontologia del volontario in ospedale. Durante il corso non si potranno superare due assenze nel caso in cui venga svolto in 10 incontri ed ore due nel caso in cui vengano trattati due argomenti nello stesso giorno.

Art. 6 – Gli aspiranti volontari per aderire al corso dovranno presentare una domanda sulla quale dovrà essere indicato il nome e cognome, data di nascita, residenza, titolo di studio ecc. quindi accederanno direttamente al corso di formazione il cui responsabile è sempre il Presidente il quale potrà però dare incarico ad altra persona (sempre volontario) circa la responsabilità del corso stesso. Al termine del corso, prima del tirocinio, dovranno essere fatti i colloqui alla presenza del Presidente unitamente ad altri delegati dell'Avo e possibilmente di uno psicologo-a

Art. 7 – Alle assemblee regionali dei Presidenti è fatto obbligo agli stessi di parteciparvi. Nel caso in cui per giustificati motivi il Presidente fosse impedito sarà il V. Presidente od un suo delegato a rappresentarlo.

Art. 8 – Il volontario entrando nel reparto dovrà indossare la sua divisa, camice bianco, che dovrà essere sempre abbottonato, con colletto azzurro e sul taschino ci dovrà essere la scritta A.V.O –Associazione Volontari Ospedalieri ed il luogo di appartenenza. Sopra il taschino dovrà essere apposto un cartellino con indicato il nome e cognome del volontario e la sua foto sulla quale verrà posto il timbro Avo e la firma del Presidente.

Art.9 – E' assolutamente vietato indossare il camice al di fuori dell'orario di servizio per motivi personali, come è vietato fare qualsiasi attività nell'ambito ospedaliero a pagamento.

Art. 10–Nel caso in cui il volontario richiedesse dei certificati per motivi di lavoro o di studio si ricorda che gli stessi possono essere rilasciati dopo il completamento del periodo di tirocinio consistente in almeno 80 ore di servizio, tirocinio che dovrà essere portato a termine comunque entro 16 mesi dalla data di inizio. Trascorso tale termine si diventa soci a tutti gli effetti e si possono quindi rilasciare gli attestati.

Art. 11 – Durante il servizio nei reparti non sono previsti da parte dei volontari prestazioni di carattere manuale in modo definito e continuativo ma solo in casi eccezionali supportare una tantum eventuali richieste del personale.

Art. 12 – Ogni Avo all'interno del suo Presidio Ospedaliero dovrà tenere dei Registri per le firme dei volontari in servizio sia in entrata che in uscita specificando gli orari che dovranno essere comunque quelli già precedentemente stabiliti. Ciascun reparto ovviamente avrà il suo registro che dovrà essere controllato dal responsabile e che dovrà essere timbrato e firmato per ogni pagina dal suo Presidente per la validità.

Art. 13 – E' fatto divieto assoluto di parlare sia con i malati che con i parenti circa le criticità dell'ospedale e del personale sanitario ospedaliero. Nel caso in cui si venisse a conoscenza di qualche fatto increscioso nel reparto in cui si opera, avvisare immediatamente il presidente dell'Avo.

Art. 14 – Durante il servizio è d'obbligo un abbigliamento decoroso. Evitare trucchi troppo vistosi e profumi, come bisogna evitare di indossare bracciali, collane ed anelli troppo appariscenti e calzare scarpe con tacchi alti.

Art. 15 – Non è consentito il servizio nei reparti a proprio "piacimento". Ogni volontario dovrà osservare il proprio turno nel giorno ed ora stabilita come indicato nel registro delle presenze. Il solo responsabile di reparto, sentito il parere del presidente, potrà autorizzare doppi turni.

Art. 16 – Nelle assemblee e negli incontri di formazione dei volontari sono consentite massimo n. 3 assenze consecutive e ingiustificate. Coloro che superano tale limite perderanno la qualità di soci.

IL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE E' PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO REGIONALE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE A.V.O. DELLA REGIONE CALABRIA NELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2016 IN LAMEZIA AVRA' DECORRENZA IMMEDIATA ED ANNULLA I PRECEDENTI.

IL SEGRETARIO
Antonio Servidio

IL PRESIDENTE
Danilo Ferigo